

PRESIDENTE. Se non è ritirata, debbo parlarla ai voti.

GUERRIERI. La ritiro.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Massarani.

MASSARANI. Mi occorre anzi tutto di precisare quali sono le società per le quali io chiedo l'esenzione dalla tassa di bollo.

Non sono le società a premio fisso, le quali propriamente si propongono un lucro, sono le società mutue di assicurazione, le quali altro non sono che società di previdenza.

Qual è infatti la differenza tra le società mutue e le società a premio fisso?

Le società a premio fisso sono vere società industriali, le cui operazioni consistono in un contratto aleatorio, pel quale esse società, mediante un convenuto premio, assumono a proprio carico certi casi fortuiti, a cui la proprietà dell'altra parte contraente è esposta, durante un dato tempo.

Le società mutue sono compagnie di persone che convengono di mettere per un dato tempo in comune e di ripartire fra tutte certi rischi. Ciascuno notifica la quantità e la qualità degli oggetti di propria ragione, sui quali gravita il pericolo di un temuto danno, e versa una somma, la quale approssimativamente rappresenta quella parte che a lui spetterà nella ripartizione generale a farsi dei danni che si verificheranno entro quel lasso di tempo che fu determinato.

Se la totalità delle quote versate è sufficiente a coprire la totalità dei danni, il danno individuale viene indennizzato; se non è sufficiente, i soci sottostanno *pro rata* a quella parte di danno che non può essere indennizzata. Se poi vi hanno eccedenze, queste vengono restituite.

È quindi evidente quanto differiscano dalle società a premio fisso le società mutue. Nelle prime ci ha veramente alea; avvenga o no sinistro, il premio è irrevocabilmente acquisito all'assicuratore; e questi non opera mai, se non in vista di un lucro. Nelle seconde la persona dell'assicuratore si confonde con quella dell'assicurato; il contributo non è dovuto se non fino a concorrenza del danno; non vi ha certezza mai di conseguire l'integrale indennizzo; nessun lucro può mai in verun caso ottenersi.

E quale è infine l'unico scopo che si propongono le società mutue? Non altro che quello di conservare il più possibile illeso il prodotto agricolo, se trattasi di società mutue contro i danni della grandine, o la rendita degli edifizii, se si tratta di società mutue contro gli incendi. Ora gli immobili sono già colpiti dall'imposta fondiaria; se il fisco vorrà fare di codeste società enti per sé imponibili, verrà a colpire due volte lo stesso oggetto.

Non mi estenderò in altre considerazioni generali, per non istancare la pazienza della Camera, tanto più che di siffatte considerazioni dovrò prevalermi anche più tardi, quando si parlerà delle esenzioni da altre tasse, e mi limiterò a ciò che concerne il bollo.

Osservo in primo luogo (e con ciò rispondo alla osservazione dell'onorevole relatore intorno alla pretesa modicità dell'imposta di cui qui si tratta) che le società mutue, per le quali non vi è nel progetto alcuna favorevole eccezione, sono colpite da questa legge in tre modi diversi. Questo mi è necessario di ricordare, poichè, circoscritta la discussione esclusivamente all'articolo, non riuscirebbe completa.

All'articolo 23, n° 12, è detto che tutte le private scritture portanti consensi convenzionali sono soggette a bollo, che il progetto ministeriale aveva fissato ad una lira, e la Commissione ridusse a cinquanta centesimi.

Dippiù tutte le quietanze, polizze e ricevute sono sottoposte al bollo straordinario di 50 centesimi, che anzi questo

è applicato eziandio ai registri nei quali esse si inscrivono.

Infatti troviamo al numero 17 dell'articolo 24 annoverati: « I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamento, ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime, » e quindi anche delle società mutue di assicurazione « od in accomandita per azioni, ed ogni altra sorta di carta anche stampata che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, quietanze e ricevute parziali. »

Nè qui finiscono le tasse da cui le società mutue sono colpite; vi hanno ancora tasse speciali per le perizie e per le liquidazioni. Infatti all'articolo 27, numero 1, è detto che i piani, i tipi, i disegni, ecc., ed altri lavori dei periti, in cui si comprendono quindi anche le stime che accadono ogniqualvolta ha luogo un disastro, sono soggetti a tassa in ragione della dimensione della carta, la quale tassa può variare da centesimi 50 a lire 4. Nello stesso articolo, al numero 2, troviamo che alla medesima tassa sono soggette le liquidazioni.

Ora non vi ha atto che accada più frequentemente delle perizie e delle liquidazioni in cosiffatte società. Ma, oltre all'essere soggetti questi atti a tale imposta, è osservabile pure che non è fatta per le polizze e per le liquidazioni delle società mutue quell'eccezione favorevole che la legge fa per altri atti della stessa natura, appartenenti ad altro ordine di persone.

Infatti troviamo all'articolo 28 del progetto ministeriale, e 25 del progetto della Commissione, che sono esonerati da bollo i mandati e le quietanze chirografarie che non eccedono le lire 20, purchè non formino parte di maggiore somma o valore; ora invece le quietanze e i mandati che emanano dalle società mutue, quand'anche siano inferiori al valore di lire 20, sfuggono per la loro natura alla citata esonerazione.

Troviamo di più all'articolo 33 del progetto ministeriale, e 31 del progetto della Commissione, che le quietanze le quali si rilasciano per annualità o per interessi, ovvero a conto o a saldo di un solo credito *portato da scritture private di obbligazione o di affitto*, sono ammesse a questo beneficio, che possono inserirsi di seguito in un solo foglio; mentre invece, pel principio: *inclusio unius est exclusio alterius*, pare che non sia fatta facoltà d'inserire di seguito in un solo foglio le quietanze e pagamenti parziali che emanano dalle società mutue.

Se noi esaminiamo ripartitamente gli atti che sono colpiti dal bollo, facilmente ci rendiamo persuasi delle gravidezze e delle difficoltà che saranno per inceppare le operazioni delle società mutue.

La polizza colpita da questa tassa è l'atto con cui l'assicurazione incomincia in confronto dell'assicurato. Ora, non deve perdersi di vista che se l'assicurazione avviene talvolta in confronto di persone ricche, avviene pure spessissimo, specialmente per quanto riguarda le assicurazioni contro la grandine, in confronto di piccoli proprietari, di campagnuoli e coloni, i quali, se nel pagamento di una prima quota di garanzia devono sottomettersi a gravami un po' forti, possono per avventura sentirsi tentati di prescindere dall'assicurazione.

Se noi consideriamo adunque che appunto alla polizza, che è il primo atto con cui s'inizia l'assicurazione, è apposta una tassa, se consideriamo ancora che insieme con questa tassa concorre, nel primo versamento a farsi, quel fondo che deve corrispondere alle spese di scritturazione ed altre, ve-